



Comuni di Bastiglia - Bomporto - Castelfranco Emilia
Nonantola - Ravarino - San Cesario sul Panaro

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino, San
Cesario sul Panaro

U

UNIONE COMUNI DEL SORBARA
Unione Comuni del Sorbara

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0009400/2017 del 14/09/2017

Firmatario: FRANCESCA SILVESTRI, STEFANO REGGIANINI, STEFANO REGGIANINI, GIANFRANCO GOZZOLI

**CONVENZIONE
SERVIZI SOCIALI E
SOCIO-SANITARI**

2017

(Provincia di Modena)

CONVENZIONE PER IL TRASFERIMENTO ALL'UNIONE COMUNI DEL SORBARA DELLE FUNZIONI RELATIVE AI SERVIZI SOCIALI E SOCIO-SANITARI DA PARTE DEI COMUNI DI CASTELFRANCO EMILIA E S. CESARIO SUL PANARO.

L'anno duemiladiciassette, il giorno quattordici (14) del mese di settembre nella residenza municipale di Castelfranco Emilia, con la presente convenzione da valersi per ogni conseguente effetto di legge

TRA

Il Comune di Castelfranco Emilia (Mo), in persona del Sindaco Stefano Reggianini, domiciliato per la sua carica presso il Comune di Castelfranco Emilia, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 69 del 12 settembre 2017, esecutiva

Il Comune di S. Cesario sul Panaro (MO) in persona del Sindaco Gianfranco Gozzoli, domiciliato per la sua carica presso il Comune di S. Cesario sul Panaro, il quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 47 del giorno 11 settembre 2017, esecutiva;

E

L'Unione Comuni del Sorbara (Mo), in persona del Presidente Francesca Silvestri, domiciliata per la sua carica presso l'Unione Comuni del Sorbara, la quale interviene nel presente atto in forza della delibera consiliare n. 11 del 13 settembre 2017, esecutiva.

PREMESSO

- che i Comuni di Bastiglia, Bomporto e Ravarino con atti approvati dai rispettivi consigli comunali in data 15/5/2000, si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 26 della L. 142/90, ora art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione Comuni del Sorbara";
- che, con deliberazione del Consiglio dell'Unione n.3 del 07/02/2009 esecutive ai sensi di legge, è stato approvato l'allargamento dell'Unione comuni del Sorbara al comune di Nonantola e sono stati approvati Statuto ed atto costitutivo dell'Unione;
- che i Comuni aderenti all'Unione (Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni inerenti il servizio sociale e socio-sanitario, trasferimento recepito con deliberazione del Consiglio Unione n.4 del 23/3/2011;
- che i Comuni aderenti all'Unione (Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino) hanno approvato il trasferimento all'Unione medesima delle funzioni in materia di politiche giovanili; trasferimento recepito con deliberazione del Consiglio Unione n.21 del 30/9/2014;
- che le normative di riferimento, a partire dalla L.R. 21/2012 sul riordino territoriale regionale, individuano l'Unione dei Comuni come lo strumento di governo più appropriato per la dimensione territoriale locale e ambito ottimale per la gestione associata dei servizi;
- che, in sintonia con la normativa di cui sopra, è stato approvato l'adeguamento dell'Unione Comuni del Sorbara all'ambito territoriale ottimale con conseguente allargamento ai Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro con le deliberazioni sotto riportate:
 - ✓ deliberazione del Consiglio Comunale di Bastiglia n. 29 del 28/06/2016;
 - ✓ deliberazione del Consiglio Comunale di Bomporto n.28 del 27/06/2016;
 - ✓ deliberazione del Consiglio Comunale di Castelfranco Emilia n.57 del 29/06/2016;
 - ✓ deliberazione del Consiglio Comunale di Nonantola n.57 del 28/06/2016;
 - ✓ deliberazione del Consiglio Comunale di Ravarino n.28 del 27/06/2016;

- ✓ deliberazione del Consiglio Comunale di S. Cesario sul Panaro n.31 del 27/06/2016;
- ✓ deliberazione del Consiglio Unione Comuni del Sorbara n.10 del 30/06/2016;
- che con atto costitutivo in data 21.09.2016 i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Castelfranco Emilia, Nonantola, Ravarino e San Cesario sul Panaro hanno costituito l'Unione Comuni del Sorbara in conformità all'art. 32 del TUEL, all'art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012;
- che ai sensi dell'art. 5 dello Statuto vigente, approvato dai consigli dei Comuni aderenti, è compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa tra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali;
- che gli obblighi introdotti dal Legislatore regionale relativi alla gestione in forma associata tra tutti i Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale, così come individuati nell'art. 7, comma 3, della L.R. 21/2012 e successive modificazioni, riguardano la gestione dei sistemi informatici e delle tecnologie dell'informazione e ulteriori tre funzioni da scegliersi tra l'Urbanistica, la Protezione Civile, i Servizi sociali e socio-sanitari, la Polizia Municipale, il Personale, i Tributi e il Suap;
- che la gestione in forma associata della funzione relativa ai servizi sociali e socio-sanitari è regolata:
 - ✓ dalla L.R. n. 2/2003 e dalle successive direttive attuative regionali;
 - ✓ dalle leggi nazionali e regionali relative agli interventi e servizi sociali;
 - ✓ dal piano sociale e sanitario regionale;
 - ✓ dal piano distrettuale per la salute e il benessere sociale e dai piani attuativi annuali;
 - ✓ dalla convenzione con l'AUSL per l'integrazione socio sanitaria;
 - ✓ dai regolamenti dell'Unione in materia di servizi sociali;
- che il principio di cui all'art. 14, comma 29, del D.L. 78/2010, che vieta la scomposizione delle funzioni - nell'accezione fornita dalla magistratura contabile (cfr. Corte dei conti, sez. Piemonte, parere n. 304/2012) - sancisce il principio di integralità della gestione associata di cui all'art. 24, comma 4, della L.R. 21/2012.
- che la Legge Regionale 26.07.2013, n. 12 “Disposizioni ordinamentali e di riordino delle forme pubbliche di gestione nel sistema dei servizi sociali e socio-sanitari. misure di sviluppo e norme di interpretazione autentica in materia di aziende pubbliche di servizi alla persona” individua forme di gestione ottimale in ambito distrettuale.

Tutto ciò premesso, tra le parti, come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina il conferimento all'Unione Comuni del Sorbara, per brevità chiamata Unione, della funzione relativa al servizio sociale e socio-sanitario da parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e di San Cesario sul Panaro, che comprende la gestione amministrativa, economico-finanziaria, tecnica e operativa.

2. La gestione della funzione è finalizzata a garantire:

- la disponibilità sul territorio dell'Unione di un servizio con compiti specifici di programmazione, organizzazione e gestione degli interventi e dei servizi sociali;
- l'uniformità di criteri e interventi su tutto il territorio dell'Unione;
- l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la qualità dei servizi e degli interventi, nel rispetto dei bisogni dei cittadini e sulla base dei principi di pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza;

- l'integrazione ed il coordinamento con altri enti, istituzioni e soggetti operanti in ambito socio-assistenziale e sanitario.

3. L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti, gli interventi e le attività che la legislazione nazionale e regionale e la programmazione regionale e distrettuale assegnano a questo ambito funzionale dei Comuni.

4. Rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione della presente convenzione le funzioni relative a:

- “Programmazione, regolazione e committenza, ivi incluso l’accreditamento di strutture e servizi sociali e socio-sanitari”;
- Servizio sociale territoriale, comprendente sportelli sociali per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari. Il servizio sociale territoriale assicura, in particolare, le attività di servizio sociale relative:
 - all'accesso alle prestazioni, sulla base dei criteri generali stabiliti dalla programmazione regionale e distrettuale e dalla regolazione distrettuale;
 - alla tutela della maternità e dei minori, anche mediante la collaborazione con l'autorità giudiziaria competente;
 - all’affido e all’adozione dei minori;
 - alle azioni a contrasto della povertà e dell’esclusione sociale ivi comprese le azioni volte all’inserimento lavorativo di soggetti fragili i progetti di housing sociale;
 - azioni di mediazione culturale e linguistica;
- Erogazione delle prestazioni sociali previste dalla legislazione nazionale e regionale e dalla programmazione regionale e distrettuale, nei limiti delle risorse stanziare;
- Interventi per favorire l’accesso alla abitazione;
- Sviluppo di politiche comunitarie e familiari, incluse le attività del centro per le famiglie e la mediazione familiare e interventi per la promozione sociale;
- Realizzazione di programmi di informazione e di prevenzione dei rischi sociali;
- Vigilanza su strutture e servizi sociali e socio-sanitari;
- Progettazione e sperimentazione di nuovi servizi;
- Sviluppo e gestione del Sistema informativo sociale;
- Sviluppo di Sistemi di gestione della qualità dell’organizzazione e delle prestazioni;
- Formazione, aggiornamento e addestramento del personale;
- Ricerca sociale e rendicontazione sociale;
- Interventi per favorire la realizzazione dell'integrazione socio-sanitaria;
- Interventi integrati con i servizi educativi e con i servizi per l’impiego;
- Servizio politiche giovanili;
- Azioni e programmi a contrasto della violenza di genere.

5. Non sono oggetto di trasferimento da parte dei comuni di Castelfranco e San Cesario le azioni relative alla integrazione scolastica alunni con disabilità.

Art. 2

MODALITA' DI TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI

1. Con il conferimento all'Unione delle funzioni e dei compiti, l'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi, in relazione alle funzioni oggetto del conferimento, in conformità agli atti di programmazione approvati dagli organi dell'Unione e dai singoli enti.
2. L'Unione utilizza risorse economiche proprie, conferite da altri Enti e quelle attribuite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 5 della presente Convenzione.
3. L'Unione utilizza sedi, strutture, beni strumentali e attrezzature proprie di terzi e/o concesse in uso dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto ed indicato all'articolo 7 della presente Convenzione.

Art 3

MODELLO ORGANIZZATIVO

L'Unione esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni dotandosi di un Servizio sociale e socio-sanitario.

1. Il servizio sociale e socio-sanitario è inserito all'interno dell'Area Servizi alla persona dell'Unione a cui viene preposto un dirigente individuato ai sensi dell'articolo 32 dello Statuto. A ciascuno dei Poli, di cui al successivo capoverso, è preposto, di norma, un responsabile, che dipende funzionalmente dal Dirigente dell'Area; al Responsabile di Polo potrà essere assegnata, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e dal CCNL, l'Area delle posizioni organizzative.
2. Tenuto conto degli esistenti differenti modelli gestionali e dell'opportunità di salvaguardare le specificità territoriali dei servizi, l'ambito funzionale viene articolato in due Poli tecnici:
 - Polo tecnico 1 preposto alla erogazione dei servizi alla utenza stanziata nei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro;
 - Polo tecnico 2 preposto alla erogazione dei servizi alla utenza stanziata nei Comuni di Bastiglia, Bomporto, Nonantola e Ravarino;

nel rispetto dell'unitarietà quanto ai compiti e alle attività di programmazione, pianificazione, controllo, committenza e, più in generale, all'adozione delle decisioni di rilievo strategico.

3. All'interno dell'Area viene, altresì, istituito l'Ufficio di Piano, a supporto delle funzioni del Comitato di Distretto, che sono assolve dalla Giunta dell'Unione, integrata dal direttore del Distretto. I Compiti dell'Ufficio di Piano sono regolati dalla DGR 1004/2007.
4. In attuazione della Legge regionale n. 12/2013, l'Unione, compatibilmente con i necessari processi riorganizzativi, si potrà avvalere per la gestione pubblica dei servizi sociali dell'ASP distrettuale "Delia Repetto".
5. L'assetto micro-organizzativo del servizio, vedrà confermata l'unitarietà gestionale sia strategica sia operativa, assicurando la prossimità dei servizi e tendendo a una costante professionalizzazione quale strumento preferenziale di qualificazione dei servizi.

Art. 4

DOTAZIONE ORGANICA E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE

1. L'Unione si avvale di personale proprio, trasferito, comandato dai comuni conferenti, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento delle funzioni e dei compiti conferiti ai sensi dell'articolo 1 e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall'articolo n 32, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.

2. Il trasferimento all'Unione del personale a tempo indeterminato avviene, per la stessa posizione ricoperta, a parità di inquadramento giuridico ed economico e comporta il trasferimento all'Unione di tutto quanto maturato precedentemente. I competenti organi dei Comuni e dell'Unione adottano gli atti necessari.
3. La dotazione organica, l'organigramma ed il funzionigramma del Servizio competente vengono annualmente determinati nell'ambito del Piano di utilizzo delle risorse umane dell'Unione. Le variazioni relative al personale comandato o trasferito vengono definite in accordo con i Comuni interessati.
4. L'ambito funzionale del conferimento viene specificato in modo dettagliato nell'organigramma/funzionigramma dell'Unione, con contestuale adeguamento degli atti organizzativi dei Comuni interessati a cura dell'Ufficio personale, nel rispetto del principio di integralità e del divieto di duplicazione delle funzioni.
5. Il personale dipendente del Comune Castelfranco Emilia, già assegnato funzionalmente ai Servizi Sociali e Socio Sanitari, viene trasferito all'Unione Comuni del Sorbara, ai sensi dell'articolo 31 del D. lgs 165/2001 e nelle forme e nei modi definiti dalla contrattazione collettiva e decentrata.
6. Entro tre mesi dalla stipula della presente convenzione, il Dirigente dell'area e i Responsabili dei due poli, presentano proposte organizzative, atte ad individuare la ripartizione delle diverse competenze e responsabilità all'interno del servizio, nonché atte a verificare la congruità delle risorse umane assegnate in funzione dei carichi di lavoro, delle competenze attribuite e della funzionalità del servizio.

Art. 5

RAPPORTI FINANZIARI TRA I COMUNI E L'UNIONE

1) Relativamente alle entrate:

- a) I proventi delle attività di cui alla presente convenzione, accertati al bilancio dell'Unione, sono gestiti secondo le modalità definite dalla Giunta dell'Unione, nel rispetto del principio della territorialità nei casi in cui è obbligatorio per legge.
- b) I trasferimenti statali, regionali, provinciali destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi e investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
- c) Il riparto delle entrate fra i comuni aderenti alla convenzione avviene secondo i seguenti criteri:
 - Il riparto dei finanziamenti relativi a particolari progetti finalizzati afferenti alle diverse aree problematiche di intervento previste dalla programmazione, viene definito nel Piano di Zona vigente per l'anno di riferimento / Piano delle attività per la non autosufficienza;
 - Il riparto dei proventi da utenti per i servizi erogati dall'Unione viene effettuato in base al Comune di residenza degli utenti medesimi;
 - Il riparto di altre entrate viene effettuato in generale, in relazione agli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente.
 - eventuali finanziamenti provinciali sono ripartiti in modo proporzionale alla quota di spesa sostenuta da ciascun ente

2) Relativamente alle spese:

- a) Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
- b) Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico del bilancio dell'Unione e successivamente ripartite fra i singoli Comuni.
- c) Il riparto della spesa a carico dei Comuni viene effettuato, in generale, in relazione agli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente.
- d) Le spese relative ad interventi posti in essere a contrasto della povertà e/o a supporto dell'utente o del nucleo familiare (contributi economici, contributi per il pagamento di rette, trasporti sociali, tariffe per frequenza di servizi semi – residenziali / residenziali ..) sono ripartite fra ciascun Comune sulla base della residenza degli utenti del servizio per anno finanziario (residenza utenti).
- e) Le spese relative agli adempimenti connessi all'integrazione scolastica degli alunni disabili frequentanti le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, sono ripartite fra i Comuni che hanno trasferito la funzione, così come previsto dall'articolo 1 comma 5, sulla base della residenza degli utenti del servizio per anno finanziario (residenza alunni).
- f) Le spese sostenute per contratti di servizio/appalto nonché accordi/convenzioni stipulati dalle singole amministrazioni prima del trasferimento delle funzioni/servizi all'Unione vengono rimborsate all'Unione dalle singole amministrazioni, che hanno fatto sorgere l'obbligazione giuridica, fino alla naturale scadenza dei contratti di servizio/appalto nonché accordi/convenzioni sottoscritti.
- g) Le spese relative a progetti finalizzati alla risoluzione delle diverse aree problematiche di intervento previste dalla programmazione, vengono approvati nel Piano di Zona / Piano delle attività per la non autosufficienza, vigente per l'anno di riferimento.
- h) Le spese di cui al successivo articolo 7, comma 7 sono ripartite come segue:
 - se relative a beni mobili e immobili propri dell'Unione, sono ripartite in relazione agli abitanti al 31 dicembre del secondo anno precedente;
 - se relative a beni immobili, impianti e strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso all'Unione, vengono rimborsate al Comune concedente al netto di eventuali contributi a finanziamento dell'investimento.
- i) Le spese per la disponibilità delle sole sedi amministrative, (utenze, arredi, ecc) sono ripartite fra gli enti firmatari della convenzione, in base alla popolazione residente, calcolata al 31 dicembre del secondo anno precedente quello di riferimento. La spesa complessiva per disponibilità dei locali è definita in un importo al metro quadrato uguale per tutti gli Enti aderenti. L'importo è definito dalla Giunta annualmente.

3. I singoli comuni possono intervenire finanziariamente, mediante fondi propri, all'abbattimento dei costi complessivi e quindi delle rispettive quote dei Comuni, oppure accollarsi l'intero onere, con particolare riferimento al primo triennio di vigenza della convenzione, in modo tale da rendere graduale l'impatto del passaggio ai criteri di riparto.

4. La gestione finanziaria del servizio avviene sulla base di un bilancio preventivo triennale e un rendiconto di gestione approvato dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce

presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione anche in termini di autorizzazione alla spesa.

5. L'Unione si impegna a trasmettere a ogni ente associato:

- l'ipotesi di bilancio preventivo triennale, di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario, fissato dalla legge, di approvazione del bilancio di previsione, al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione;
- il rendiconto di gestione di norma nel termine di due mesi prima della scadenza del termine ordinario fissato per legge di approvazione del rendiconto.

6. Il bilancio del servizio è su base triennale alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. La proposta di bilancio triennale di previsione del servizio è trasmessa ai singoli comuni ogni anno, di norma, entro il mese di settembre o entro tre mesi antecedenti dalla data di approvazione dei bilanci di previsione stabilita da norme di legge e viene esaminato, entro un mese dalla consegna, da ciascuna Giunta comunale, che assume l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme di riferimento. In caso negativo la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa per definire le eventuali azioni a tutela degli equilibri finanziari.

7. Ogni qual volta gli organi dell'Unione rilevino la necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico – amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trasmissione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate per specifici progetti.

8. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza trimestralmente e comunque l'ultima rata entro il 30/11. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione i Comuni si impegnano a versare trimestralmente le quote di propria competenza con riferimento al bilancio assestato dell'anno precedente.

Art. 6

SEDE DEL SERVIZIO

1. Viene costituito il servizio dell'Unione per la gestione della funzione relativa ai servizi sociali con sede legale nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia e con sedi operative stabilite negli uffici di tutti i Comuni che costituiscono l'Unione. I Poli 1 e 2 hanno sede rispettivamente nel territorio del Comune di Castelfranco Emilia e nel Comune di Bomporto.

Il servizio ha sedi amministrative, dove poter conservare stabilmente la documentazione archivistica, presso le sedi operative stabilite negli uffici dei Comuni che costituiscono l'Unione;

2. Presso ognuno dei Comuni costituenti l'Unione è attivo uno sportello di accesso ai servizi, fermi restando gli ulteriori aspetti organizzativi definiti dalla Giunta e dalla dirigenza dell'Unione, sentiti gli enti interessati.

Art. 7

BENI IMMOBILI, MOBILI E ATTREZZATURE

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;

- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

Le utenze per le quali non è possibile effettuare la voltura agli effetti del presente comma, saranno rimborsate dall'Unione al singolo Comune.

2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature delle apparecchiature e delle strumentazioni avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni in concessione d'uso o comodato con diligenza e provvede a tutte le spese di gestione dei beni, a esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative è a carico dell'Unione.

7. L'Unione può procedere a effettuare investimenti su beni sia mobili sia immobili, secondo quanto previsto dal piano degli investimenti e dal programma delle opere approvate con il bilancio di previsione triennale dell'Unione, su conforme indirizzo degli enti. Sono comprese tra le spese di investimento anche le spese di manutenzione straordinaria degli immobili, degli impianti e delle strutture, effettuate su beni propri dell'Unione o su beni di terzi tra cui i beni immobili, gli impianti e le strutture di proprietà dei Comuni e concessi in uso, a qualunque titolo, all'Unione. Anche in tempi successivi al conferimento della presente funzione e con atto della Giunta dell'Unione, potranno essere presi in carico, con le modalità qui definite, beni immobili o mobili di proprietà o locati (compresa la locazione finanziaria) dai singoli Comuni costituenti l'Unione, ovvero tra alcuni di questi.

8. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai Comuni all'Unione, è a carico dell'Unione. La copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in concessione d'uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 8

PRESTAZIONI A FAVORE DI ALTRI ENTI

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 19, comma 5, della L.R. 21/2012 e ss. mm. con altre Unioni o con comuni singoli o associati esterni all'Unione per l'erogazione di servizi di sua competenza, a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione o una delle Unioni.

2. Gli enti richiedenti ne pagheranno il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile dell'ufficio finanziario, tenuto conto del tempo necessario ad erogarli e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'Ente beneficiario.

3. Le somme incassate saranno inserite come entrate nel bilancio del Servizio e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 9

DECORRENZA E DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 15.09.2017 e ha durata pari a quella dell'Unione Comuni del Sorbara.

Art. 10

FORME DI CONSULTAZIONE

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione Comuni del Sorbara che si riunisce su convocazione del Presidente dell'Unione ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione, relativi al servizio.

3. Sono previste, e messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e sul monitoraggio degli obiettivi programmati.

Art. 11

RECESSO, REVOCA DEL TRASFERIMENTO DELLE FUNZIONI, SCIoglimento DELL'UNIONE

In attuazione di quanto previsto dagli articoli 4, 6, 7 e 28 dello Statuto si prevede che:

Recesso

Ogni Comune può recedere unilateralmente dall'Unione, con deliberazione consiliare adottata con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie; il Consiglio dell'Unione ne prende atto.

Il recesso deve essere deliberato entro il mese di aprile e ha effetto a partire dal secondo anno finanziario dall'esecutività della deliberazione di recesso.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle eventuali dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei comuni.

In ogni caso, il Comune recedente non può fare valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Nell'ipotesi di recesso di uno o più Comuni dall'Unione, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

Revoca del trasferimento delle funzioni

La revoca all'Unione di funzioni/servizi già conferiti è deliberata dai Consigli dei Comuni interessati con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati entro il mese di aprile di ogni anno e ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

La revoca anticipata di cui al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 21/2012 è deliberata dai Consigli di tutti i Comuni.

Nel caso di revoca del trasferimento di funzioni o servizi conferiti, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

Scioglimento dell'Unione

Lo scioglimento è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti, recepite dal Consiglio dell'Unione, adottate con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:

- a) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
- b) la destinazione delle risorse strumentali e umane dell'Unione nel rispetto di quanto stabilito in materia dalla legge nazionale e regionale;
- c) i rapporti finanziari conseguenti alla ripartizione dei beni.

A seguito della deliberazione di scioglimento, i Comuni, oltre a ritornare nella piena titolarità delle funzioni precedentemente conferite, si accollano le quote residue di competenza dei prestiti non ancora estinti e succedono all'Unione in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione/servizio.

Lo scioglimento avrà efficacia a partire dal secondo anno finanziario successivo all'esecutività dell'ultima deliberazione consiliare di scioglimento.

Nel caso di scioglimento dell'Unione, il personale trasferito all'Unione rientra negli organici dei Comuni di provenienza, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione transiterà negli organici degli Enti aderenti all'Unione secondo gli accordi che saranno assunti dalla Giunta dell'Unione stessa al momento.

In mancanza di accordo, le unità di personale trasferite all'Unione rientrano negli organici dei Comuni di provenienza in pari numero, mentre il personale assunto direttamente dall'Unione sarà assegnato al/ai Comune/i recedente/i, in misura proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento, fatti salvi gli accordi che potranno essere definiti al fine di salvaguardare il benessere organizzativo degli operatori del servizio.

Art. 12

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. La presente convenzione deve essere attuata secondo modalità conformi al Codice in materia di riservatezza dei dati personali (D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

2. L'Unione è titolare dei trattamenti di dati personali operati nell'esercizio delle funzioni oggetto della presente convenzione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 28 e 29 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. In ragione di ciò tutti i trattamenti da parte del suo personale dovranno essere improntati alla massima correttezza.

Art. 13

CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Art. 14

RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

Art. 15**NORMA TRANSITORIA**

1. In osservanza di quanto previsto dalla deliberazione di Giunta regionale numero 1062 del 17.07.2017, articolo 6, comma 2 lettera b2), le procedure per il trasferimento del personale e dei bilanci da parte dei Comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro dovranno completarsi entro e non oltre il 31.12.2017.

2. Al fine di garantire il corretto funzionamento del servizio e la prosecuzione delle attività già programmate per l'esercizio 2017, i comuni di Castelfranco Emilia e San Cesario sul Panaro mantengono la propria organizzazione funzionale, la titolarità giuridica nell'adozione degli atti di natura gestionale, contrattuale e provvedimentale fino al 31.12.2017, confermando l'attribuzione delle competenze agli attuali organi burocratici.

Art. 16**REGISTRAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il presente atto composto da numero 11 pagine, scritte per intero e numero righe 25 della pagina 12, sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del D.P.R. 26 aprile 1986, no 131 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il presente atto è esente da imposta di bollo a termini dell'articolo 16, tabella allegata B, al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

per il Comune di Castelfranco Emilia
Il Sindaco Stefano Reggianini

per il Comune di San Cesario sul Panaro
Il Sindaco Gianfranco Gozzoli

per l'Unione Comuni del Sorbara
Il Presidente Francesca Silvestri